

CONVENZIONE TRA LA STAZIONE APPALTANTE UNICA QUALIFICATA E L'ENTE RICHIEDENTE PER LA C.D. ATTIVITÀ DI COMMITTENZA DELEGATA DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.LGS. N. 36/2023

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

il COMUNE DI BRONI, C.F.: 84000230189 – P.IVA 00498590181, con sede in (27043) Broni (PV) Piazza Garibaldi, 12, nella persona del Dott. Filippo Ajardi, Responsabile del Settore Affari Generali presso il medesimo Comune,

E

il _____, C.F.: _____ – P.IVA _____, con sede in _____, nella persona di _____,

PREMESSO

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- il Comune di Broni, iscritto all'AUSA con il codice 0000241516, è qualificato ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.4 - "Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza" dello stesso Codice;
- ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune di Broni è Stazione appaltante unica qualificata abilitata a svolgere la c.d. attività di committenza delegata a favore altri Enti;
- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla Stazione appaltante unica qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 29.11.2024 il Comune di Broni ha approvato il Regolamento al fine di disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento della

Stazione appaltante unica qualificata per la c.d. attività di committenza delegata di cui all'art. 62 del D.Lgs. n 36/2023;

- con la medesima Deliberazione sono state approvate altresì le tariffe per lo svolgimento della c.d. attività di committenza delegata, importi che l'Ente convenzionato è tenuto a versare a favore della Stazione appaltante unica qualificata;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, convengono che:

1. la presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento della c.d. attività di committenza delegata di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. il Comune di, con atto, ha deciso di fare ricorso al Comune di Broni per lo svolgimento della c.d. attività di committenza ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 per la procedura
3. l'importo a base di gara è
4. la sottoscrizione della presente Convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla Stazione appaltante unica qualificata il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente;
5. il Comune di dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE UNICA QUALIFICATA PER LA C.D. ATTIVITÀ DI COMMITTENZA DELEGATA DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.LGS. N. 36/2023, approvato dal Comune di Broni con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 29.11.2024;
6. i compiti della Stazione appaltante unica qualificata e dell'Ente convenzionato sono meglio dettagliati nel Regolamento comunale, che si richiama in *toto*;
7. le spese della procedura, oggetto della presente convenzione, comprese le somme a titolo di contributi di gara in favore dell'ANAC, sono interamente a carico del Comune convenzionato;
8. il Comune di dichiara di aver preso visione e di accettare le tariffe, di cui all'allegato B al Regolamento comunale, per lo svolgimento della c.d. attività di committenza delegata da parte della Stazione appaltante unica qualificata;
9. per la c.d. attività di committenza delegata è previsto un costo a carico del Comune convenzionato, così determinato: a) una quota fissa rapportata alla dimensione demografica come da allegato; b) una quota variabile determinata in funzione della tipologia e all'importo a base di gara delle procedure attivate secondo quanto meglio definitivo in sub b) dell'allegato B; c) una quota a titolo di compenso da riconoscere al personale della Stazione appaltante unica qualificata, come meglio definitivo in sub c) dell'allegato B;
10. salva diversa modalità previamente comunicata, gli importi indicati nel precedente comma 9, dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione dal Comune convenzionato al Comune di Broni a mezzo bonifico bancario con bonifico bancario presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO di Via Mazzini n.1, Tesoreria del Comune di Broni, utilizzando il codice IBAN IT 60 H 05696 55680 000015000X70;
11. la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, dovrà essere ricercata

prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla soluzione bonaria della controversia, è competente il Foro di Pavia;

12. per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda al “Regolamento comunale di organizzazione sul funzionamento della Stazione appaltante unica qualificata per la c.d. attività di committenza delegata di cui all’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023”, a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.